



MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

AREA COMMERCIALISTI

GIUSEPPE ANSELMI
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU
RAG. AREA CONTABILE

MARTA BUSO
RAG. AREA CONTABILE

AREA LEGALE

STEFANO VECCHIATO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LEONARDO BRIAN
ABOGADO
(SEDE DI BARCELONA)

PIERFRANCESCO ZANDONA
AVVOCATO

LISA FAVERO
AVVOCATO

AREA MARKETING

CHIARA GALASSO
DOTT. AREA MARKETING E
COMUNICAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

NICOLETTA BAVARESCO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - NOVITA' 2020

La cessione di beni a clienti comunitari è fatturata senza IVA, come operazione non imponibile articolo 41 D.L. 331/1993, in presenza dei seguenti presupposti:

- i soggetti coinvolti nell'operazioni siano **soggetti passivi IVA**;
- l'operazione sia **onerosa** e comporti il trasferimento della proprietà dei beni;
- vi sia l'**effettivo trasferimento fisico** della merce verso un altro paese UE.

Con effetto **dal 1° gennaio 2020** vengono introdotte delle novità legate alle nuove regole relative alla documentazione attestante il passaggio dei beni e all'iscrizione al VIES.

ISCRIZIONE AL VIES

Fino al 31 dicembre 2019 l'iscrizione al VIES è solo un requisito formale, dal 1° gennaio 2020 diventerà una condizione sostanziale. Le operazioni intracomunitarie potranno avvenire senza applicazione dell'IVA del Paese del cedente/prestatore solo se entrambe le parti (cedente/prestatore e cessionario/committente) siano iscritte al VIES.

Dal 1° gennaio 2020:

- le **cessioni intracomunitarie** di beni (art. 41 D.L. 331/93) o le **prestazioni di servizi** (art. 7-ter D.P.R. 633/72) effettuate da soggetto passivo IVA Italia non ancora iscritto al VIES o nel caso in cui il cessionario comunitario soggetto passivo IVA non sia iscritto al VIES, saranno assoggettate ad IVA in Italia;
- gli **acquisti intracomunitari di beni** (art. 38 D.L. 331/93) o le **prestazioni di servizi** (art. 7-ter D.P.R. 633/72) da soggetto passivo IVA di altro paese UE non potranno essere considerate operazioni intracomunitarie nei casi in cui cedente/prestatore comunitario o il cessionario /committente italiano non risultino iscritti al VIES. Il soggetto passivo IVA italiano non dovrà procedere a reverse charge in Italia e nella fattura dovrà essere applicata l'IVA del Paese UE dove è "stabilito" il cedente / prestatore comunitario.

PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI.

Nel nuovo articolo 45-bis del Regolamento UE vengono previsti due distinti gruppi di prove per le cessioni intracomunitari.

Elementi di prova di cui alla lettera a):

- documento o una **lettera CMR riportante la firma** (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
- **polizza di carico**;
- fattura di **trasporto aereo**;
- fattura emessa dallo **spedizioniere**.



Elementi di prova di cui alla lettera b):

- **polizza assicurativa** relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i **documenti bancari attestanti il pagamento** della spedizione o del trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Per provare l'effettivo trasferimento fisico della merce dovranno essere forniti dei documenti che cambiano a seconda di chi effettua il trasporto.

1) Beni spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto:

- **almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a)** rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, *oppure, in alternativa*;
- **uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a)** in combinazione con **uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b)** che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra.

2) Beni spediti o trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto:

- **dichiarazione** rilasciata dal cessionario con la quale il cliente certifica che la merce è giunta nel Paese di destinazione e tale dichiarazione deve contenere:
 - la data di rilascio;
 - il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
 - la quantità e la natura dei beni;
 - la data e il luogo di arrivo;
 - nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
 - l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

La dichiarazione deve essere fornita al venditore **entro il decimo giorno** del mese successivo alla cessione.

- **almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a)** rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, *oppure, in alternativa*;
- **uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a)** in combinazione con **uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b)** che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra.



RIEPILOGANDO

Trasporto effettuato da	Prove per le cessioni intracomunitarie a seguito del Regolamento – con effetto 1° gennaio 2020
Cedente (venditore) – o da un terzo per suo conto	- Due elementi di prova di cui alla lett. A) oppure un elemento di cui alla lett. A) e uno di cui alla lett. B)
Cessionario (acquirente) o da un terzo per suo conto	- Dichiarazione scritta del cessionario che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dal cessionario o da un terzo per conto dello stesso cessionario. che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni e - due elementi di prova di cui alla lett. A) oppure un elemento di cui alla lett. A) ed uno di cui alla lett. B)

Elementi di prova di cui alla lett. A	Elementi di prova di cui alla lett. B)
Documenti relativi al trasporto dei beni, ad esempio un documento o: - una lettera CMR riportante la firma - una polizza di carico - una fattura di trasporto aereo - una fattura emessa dallo spedizioniere	- Una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni - Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione - Una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

STUDIO PARTES